

Osservatorio della Corte di giustizia maggio – settembre 2008

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 6 maggio 2008, C-133/06 Ricorso di annullamento. Politica comune nel settore dell'asilo.

Il Parlamento europeo chiede alla Corte di annullare la direttiva del Consiglio sulle norme minime per le procedure in tema di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. Secondo il Parlamento, il Consiglio non poteva prevedere nelle disposizioni impugnate l'adozione e la modifica degli elenchi dei Paesi sicuri secondo una procedura diversa dalla codecisione.

La Corte afferma che la procedura seguita dal Consiglio è diversa da quella indicata dall'art. 67 CE, dal momento che la direttiva autorizza il Consiglio a modificare l'elenco dei Paesi considerati sicuri secondo una procedura che richiede il semplice parere del Parlamento. Le istituzioni comunitarie non possono porre in essere fondamenti normativi derivati che modificano nella sostanza le modalità di adozione di un atto sancite dal Trattato. La direttiva viene quindi annullata.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 20 maggio 2008, causa C-91/05, *Commissione e Parlamento - Consiglio* Ricorso per incompetenza - Politica estera e di sicurezza comune

La Corte di Giustizia ha annullato la decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS (Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale) nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro.

L'art. 47 TUE non consente all'Unione di ricorrere ad un fondamento normativo rientrante nella PESC per adottare disposizioni che si riferiscono ad una competenza attribuita dal Trattato CE alla Comunità (politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo).

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Quarta Sezione), sentenza 22 maggio 2008, causa C-499/06, *Nerkowska - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie* Rinvio pregiudiziale - Pensione d'invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione

Uno Stato non può negare ad un proprio cittadino una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che esso risiede, durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione, nel territorio di un diverso Stato. Un requisito come quello della residenza va oltre quanto necessario (proporzionalità) per verificare che il beneficiario della prestazione continui a soddisfare i requisiti per la concessione della stessa.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 20 maggio 2008, causa C-352/06, *Bosmann - Bundesagentur für Arbeit* Rinvio pregiudiziale – Sospensione del diritto all'assegno familiare

In base alle norme del regolamento 1408/71 CEE spetta allo Stato membro concedere il diritto all'assegno familiare ad una persona che risiede nel proprio territorio ma ha esercitato il diritto alla libera circolazione. Nel caso in cui il giudice non trovi la norma corrispondente all'interno della propria legislazione dovrà stabilire se il lavoratore soddisfa le condizioni per la concessione delle prestazioni familiari nello stato di residenza verificando soprattutto se il lavoratore faccia ritorno o meno al termine di ogni giornata al domicilio familiare in cui ha la residenza.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 3 giugno 2008, C-308/06.
Convenzione di Montego Bay. Effetti giuridici.
Domanda di pronuncia pregiudiziale.**

La Corte di Giustizia è chiamata a valutare la validità della direttiva sull'inquinamento marino in relazione ad alcune convenzioni internazionali. L'art. 300, n. 7, TCE infatti sancisce che le istituzioni della Comunità sono vincolate dagli accordi conclusi dalla Comunità. In base a tale articolo la Corte ha affermato la prevalenza degli accordi sulle norme di diritto derivato.

La Convenzione Marpol 73/78 tuttavia non può fungere da parametro dal momento che, anche se tutti gli Stati contraenti sono parti della Convenzione, non c'è stato un integrale trasferimento alla Comunità delle competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri. Neanche può essere utilizzato come parametro la Convenzione di Montego Bay, sottoscritta dalla Comunità. La Convenzione infatti non stabilisce norme destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente, né a conferire diritti ai singoli che possono essere fatti valere nei confronti degli Stati.

(Laura Capuccio)

**Corte di Giustizia (Seconda Sezione), sentenza del 5 giugno 2008, C-164/07.
Art. 12 CE. Discriminazione in base alla cittadinanza
Pronuncia pregiudiziale.**

Il Sign. Wood è di nazionalità britannica ma vive e lavora da più di vent'anni in Francia dove ed è sposato con una cittadina francese. Il procedimento ha ad oggetto la richiesta del sign. Wood di ottenere, a norma del diritto francese, un indennizzo a causa della morte della figlia fuori dal territorio francese. Le disposizioni del codice di procedura penale tuttavia subordinano la concessione del beneficio al requisito della cittadinanza.

Per la Corte la normativa francese opera una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza e come tale deve essere disapplicata.

(Laura Cappuccio)

**Tribunale di primo grado (Ottava Sezione), sentenza 25 giugno 2008, causa T-268/06,
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE contro Commissione delle Comunità europee
Ricorso in annullamento**

Il Tribunale di primo grado annulla parzialmente la decisione della Commissione che riteneva non compatibili con il mercato alcuni degli aiuti di Stato concessi ad una compagnia aerea ellenica per i danni subiti a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Poiares Maduro, 26 giugno 2008, cause riunite C-200/07 e C-201/07,
Alfonso Luigi Marra contro Eduardo De Gregorio e Antonio Clemente
Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di cassazione italiana verte sulla corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di immunità dei membri del Parlamento europeo.

L'Avv. gen. ritiene che il giudice nazionale, presso cui penda un processo civile avverso un membro del Parlamento europeo, non sia tenuto a richiedere l'opinione del PE in materia di immunità qualora non sia stato lo stesso parlamentare ad inoltrare la richiesta al PE.

In secondo luogo, l'Avv. ritiene che l'opinione del PE espressa su richiesta del parlamentare interessato non sia vincolante per il giudice nazionale anche se questi deve prenderla in seria considerazione in forza del principio di leale collaborazione.

Peraltro, se il giudice perviene ad una conclusione diversa dal PE può essere opportuno (ma non obbligatorio) un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Tuttavia, l'Avv. conclude ricordando come il parlamentare europeo debba godere delle stesse prerogative di cui godono i membri del Parlamento nazionale: per cui, se nei confronti di un parlamentare nazionale, il giudice nazionale è tenuto a seguire l'opinione del Parlamento o a rinviare la causa ad un giudice di grado superiore, gli stessi obblighi devono riguardare anche le opinioni del parlamentare europeo.

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avv. gen. Juliane Kokott, 26 giugno 2008, causa C-333/07, *Régie Networks* Rinvio pregiudiziale

La causa verte sulla validità di una decisione della Commissione che autorizza un regime di aiuto della Francia in favore di piccole stazioni radiofoniche nazionali e, come osserva l'Avv. gen., offre alla Corte l'occasione di precisare la sua giurisprudenza in merito agli aiuti notificati (sentenza van Calster).

L'Avv. gen. evidenzia, infatti, quali siano i poteri che la Corte ha nel sindacare una decisione della Commissione che autorizza un regime di aiuti.

Nella fattispecie l'Avv. gen. ritiene che la decisione sia invalida sia da un punto di vista formale in quanto viola l'obbligo di motivazione non risultandone certa la base giuridica che dal punto di vista sostanziale per errore manifesto di valutazione.

L'Avv. consiglia tuttavia di mantenere validi gli effetti prodotti dalla decisione fin quando la Commissione non si sarà nuovamente pronunciata sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comunitario.

(Ilaria Carlotto)

Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), sentenza 26 giugno 2008, causa T-442/03, *SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA contro Commissione delle Comunità europee* Ricorso in annullamento

Il Tribunale di primo grado annulla in parte la decisione della Commissione europea che autorizzava alcune misure adottate dalla repubblica portoghese a favore dell'emittente pubblico RTP per violazione dell'obbligo di esame diligente ed imparziale.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Prima sezione), sentenza del 10 luglio 2008, causa C-33/07, *Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală de Pașapoarte București c. Gheorghe Jipa* Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione e cittadinanza dell'Unione

Il ministero degli interni romeno chiede che contro un proprio cittadino, rimpatriato dal Belgio nel 2006 a causa della sua situazione irregolare, venga disposto dal giudice un divieto di recarsi in tale Stato dell'Unione per un periodo di tre anni. Secondo la Corte lo status di cittadino europeo nel frattempo acquisito dal soggetto in questione impedisce anche al suo Stato di origine di limitare la sua libertà di circolazione, a meno che il suo comportamento personale non costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.

(Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott del 10 luglio 2008, causa C- 404/07, *György Katz c. István Roland Sós*

Rinvio pregiudiziale – Interpretazione della decisione quadro 2001/220/GAI sulla tutela della vittima nel processo penale

La questione riguarda questa volta la possibilità per la vittima di deporre come teste, poiché la decisione quadro 2001/220/GAI non contiene una disciplina specifica dei diritti delle vittime quando assumano in proprio l'accusa.

Secondo l'Avv. Gen., dal tenore complessivo di tale decisione quadro e dai suoi obiettivi si può agevolmente dedurre l'ammissibilità di deposizioni della vittima qualora rispondano alla sua volontà di essere sentita come testimone, sebbene un tale diritto della vittima non possa essere riconosciuto con pregiudizio del diritto di difesa come riconosciuto dall'art. 6 Cedu e dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti.

A tal fine, la decisione quadro va interpretata in conformità con l'interpretazione dell'art. 6 Cedu offerta dalla Corte europea di Strasburgo e – secondo quanto già affermato nel caso Pupino, C-105/03 – il diritto processuale nazionale deve essere interpretato dal giudice interno in maniera conforme alla decisione quadro.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza del 10 luglio 2008, causa C- 54/07, *Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. Firma Feryn NV*

Rinvio pregiudiziale – Divieto di discriminazioni nei criteri di assunzione del personale

La circostanza che un datore di lavoro dichiara pubblicamente che non assumerà dipendenti di una determinata origine etnica può configurare un'ipotesi di discriminazione diretta, anche in assenza di un denunciante specifico che affermi di esserne stato vittima. Conseguentemente spetta al datore di lavoro provare di non aver violato il principio di parità di trattamento, dimostrando che la prassi effettiva di assunzione dell'impresa non corrisponde a tali sue dichiarazioni.

La richiesta a che la discriminazione sia accertata e sanzionata può essere presentata anche da speciali organismi a ciò abilitati dalla legge e la sanzione – la cui determinazione spetta alla discrezionalità degli Stati – deve comunque essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

(Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avvocato generale Mazák del 10 luglio 2008, causa C- 158/07 *Jaqueline Förster c. IB-Groep*

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione e sussidi di studio

Rifacendosi alla giurisprudenza della Corte inaugurata in particolare con il caso Bidar, C-209/03, e dunque all'idea che “la cittadinanza dell'Unione segna un processo di emancipazione dei diritti comunitari dal loro paradigma economico”, l'Avv. Gen. ritiene che l'art. 12 CE sul divieto di discriminazione possa essere legittimamente invocato anche da studenti migranti per far valere un diritto al sussidio di studio. Poiché, però, tale diritto non deve divenire un onere irragionevole per lo Stato ospitante, quest'ultimo può subordinarne il godimento all'accertamento di un sufficiente grado di integrazione del soggetto nella società, purché i limiti imposti siano rispettosi del principio di proporzionalità.

(Marilena Gennusa)

Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2008, causa C-500/06, *Corporación Dermoestética SA c. To Me Group Advertising Media*

Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi

Un regime di pubblicità come quello previsto dalla legge italiana n. 175 del 1992, il quale consente, a talune condizioni, la diffusione su reti televisive locali della pubblicità relativa ai trattamenti medico-chirurgici effettuati in strutture sanitarie private – il che equivale a vietare tale pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale – costituisce, per le società stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, come la Dermoestética, un serio ostacolo all'esercizio delle loro attività tramite una controllata operante in quest'ultimo Stato membro. Tale regime è pertanto idoneo a rendere più difficile l'accesso di tali operatori economici al mercato italiano.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 17 luglio 2008, C-303/06

Rinvio pregiudiziale – Discriminazione diretta fondata sulla disabilità. Parità di trattamento in tema di occupazione e condizioni di lavoro.

La circostanza che una persona sia vittima di un trattamento sfavorevole nell'ambito lavorativo a causa della disabilità non propria ma di un prossimo congiunto (nel caso di specie un figlio) al quale fornisce tutte le cure necessarie è da considerarsi discriminazione diretta ai sensi della direttiva 2000/78 che ha come obiettivo, in materia di occupazione e lavoro, di combattere ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità. Il fatto che la direttiva in parola contenga disposizioni volte a tener conto specificamente delle esigenze dei disabili non permette di concludere che il principio della parità di trattamento ivi contenuto debba essere interpretato in modo restrittivo.

Perché vi sia violazione del divieto di discriminazione di cui alla direttiva in parola deve, però, essere provata la circostanza di essere stati trattati in modo meno favorevole rispetto al modo in cui sarebbe stato trattato un altro lavoratore in situazione analoga, a causa della disabilità del prossimo congiunto (il figlio).

(Alessandra Osti)

Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2008, causa C-66/08, *Kozłowski*

Rinvio pregiudiziale

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - mandato di arresto europeo

La Corte di Giustizia, nell'ambito del rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 35 T.U.E. dalla Corte di appello regionale di Stoccarda nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino polacco dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia, ha stabilito che l'art. 4, punto 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo deve interpretarsi nel senso che una persona ricercata "risiede" nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, mentre essa "dimora" in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza.

Inoltre, per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di accertare che tale persona ricade nella fattispecie della dimora di cui al citato art. 4, punto 6, la Corte ha deciso che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione effettuare una valutazione complessiva di una serie di elementi oggettivi che contraddistinguono la situazione del soggetto interessato, tra i quali vanno annoverati, in particolare, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che la stessa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 25 luglio 2008, causa C-237/07, Dieter Janecek e Freistaat Bayern

Rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia ritiene che la direttiva in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente vada interpretata nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme, le persone fisiche e giuridiche direttamente interessate devono poter ottenere dalle autorità competenti la predisposizione di un piano d'azione anche quando esse dispongano, in base all'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità misure di lotta all'inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda il contenuto del piano, gli Stati non sono obbligati ad adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento dei valori limite, ma misure idonee a ridurre al minimo tale rischio di superamento per ritornare gradualmente ad un livello inferiore.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia, (Grande Sezione), sentenza 25 luglio 2008, causa C-127/08, Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowskan e Minister for Justice, Equality and Law Reform

Rinvio pregiudiziale

La Corte rivede la sua giurisprudenza (sentenza Akrich, causa C-109/01) e ritiene che il coniuge extracomunitario di un cittadino dell'Unione può circolare e soggiornare con il detto cittadino all'interno dell'Unione senza aver prima soggiornato legalmente in uno Stato membro.

Infatti, la direttiva 2004/38/CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, osta alla normativa di uno Stato membro (nella fattispecie Irlanda) che impone al cittadino di un Paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in questo Stato membro di cui non ha la cittadinanza, di avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, per poter beneficiare di detta direttiva.

Inoltre, il cittadino di un Paese terzo che accompagni o raggiunga il coniuge, cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, gode delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, a prescindere dal luogo e dalla data del matrimonio e dalle modalità di ingresso nello Stato membro ospitante.

La direttiva, comunque, non priva gli Stati membri di qualsiasi potere di controllo, consentendo di negare l'ingresso e il soggiorno per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica sulla base di un esame individuale del singolo caso specifico.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia, (Quinta Sezione), ordinanza del 25 luglio 2008, causa C-152/08, Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci contro Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol

Rinvio pregiudiziale

La normativa comunitaria (vedi in particolare l'accordo di associazione CEE-Turchia) osta all'applicazione ad un atleta professionista (calciatore) di cittadinanza turca, regolarmente occupato in una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza del 12 agosto 2008, causa C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea

Rinvio pregiudiziale – Mandato di arresto europeo

La Corte, accogliendo la richiesta di dar corso al procedimento pregiudiziale d'urgenza, interpreta la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo come applicabile alle sole situazioni verificatesi dopo il 1° gennaio 2004. Essa, comunque, non impedisce l'utilizzo della Convenzione sull'estradizione del 1996, anche qualora quest'ultima sia divenuta applicabile in uno Stato membro dopo il 1° gennaio 2004.

(Marilena Gennusa)

Corte di Giustizia, (Grande Sezione), sentenza del 3 settembre 2008, C-402/05 P, e C-415/05 P. Politica estera e di sicurezza comune. Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama Bin Laden.

Impugnazione sentenze del Tribunale di primo grado.

La Corte di Giustizia è chiamata a decidere sulla richiesta di annullamento presentata dal sign. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation nei confronti delle sentenze del Tribunale di primo grado (T-315/01, T-306/01) con cui erano stati respinti i ricorsi di annullamento verso il regolamento CE del Consiglio del 27 maggio 2002, n. 881 che imponeva delle specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate ad Al-Qaeda.

La Corte annulla le decisioni del Tribunale di primo grado ed annulla anche il regolamento nella parte in cui riguarda i ricorrenti per la violazione dei diritti fondamentali.

Il regolamento comunitario era stato adottato in attuazione di una risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite. Sulla base del carattere non discrezionale dell'intervento comunitario, vincolato alle decisioni ONU, il Tribunale aveva costruito una motivazione nella quale si affermava l'impossibilità di sindacare il contenuto del regolamento in base allo standard di tutela dei diritti fondamentali proprio dell'ordinamento comunitario, e di dover limitare il proprio controllo al rispetto dello ius cogens, inteso come espressione delle norme imperative dell'ordinamento internazionale.

La Corte di giustizia, invece, afferma che il rispetto dei diritti fondamentali è una condizione di legittimità degli atti comunitari e che gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono compromettere i principi costituzionali del Trattato CE. Per la Corte, l'immunità giurisdizionale di un atto comunitario, come conseguenza del principio di prevalenza in campo internazionale degli obblighi derivanti dall'ONU, non trova fondamento nel Trattato CE. Il controllo di validità di un atto comunitario in base ai diritti fondamentali è l'espressione di una garanzia costituzionale derivante dal Trattato, che è un sistema giuridico autonomo e non può essere compromesso da un accordo internazionale. In base a tale impostazione, si afferma che il diritto di difesa dei ricorrenti ed il diritto al contraddittorio sono stati violati, e si annullano le sentenze del Tribunale ed il regolamento. Tuttavia, la Corte modula gli effetti della sua decisione e mantiene gli effetti del regolamento, attribuendo un tempo di tre mesi al Consiglio per porre rimedio alle violazioni contestate.

(Laura Cappuccio)

Conclusioni dell'Avv. Colomer del 4 settembre 2008, C-396/07.

Domanda di pronuncia pregiudiziale

La direttiva 2001/23/CE ha ad oggetto il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. In particolare, la direttiva prevede che, in caso di trasferimento, i lavoratori possono far valere il contratto collettivo a loro applicabile fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto. Se il contratto di lavoro è risolto per una modifica delle condizioni di lavoro, si sancisce la responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso di specie alla scadenza del precedente contratto collettivo di lavoro, la cedente trasferiva la gestione della mensa. Dopo tale trasferimento, i lavoratori erano sottoposti ad un nuovo contratto collettivo, a loro meno favorevole.

La sign.ra Juuru risolveva il proprio contratto di lavoro a causa del peggioramento delle condizioni di lavoro. La Corte di giustizia è chiamata a statuire se in base alla direttiva spetta al lavoratore un risarcimento. Il punto controverso risiede nel fatto che il trasferimento dell'impresa è fatto coincidere con la scadenza del precedente contratto di lavoro. Per l'Avv. Gen. la direttiva non consente tale simultaneità e spetta al giudice verificare se vi è stata una frode alla legge.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza dell'11 settembre 2008, cause riunite C-428/06-434/06, *UGT-Rioja et al.*

Rinvio pregiudiziale – Enti territoriali e aiuti di Stato

Misure fiscali adottate da enti regionali devono considerarsi selettive e quindi aiuti di Stato per il fatto che non si applicano alla totalità del territorio di un determinato Stato membro? Secondo la Corte è rilevante al fine della risposta la valutazione – che spetta al solo giudice nazionale – del grado di autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l'ente che introduce la misura. Se quest'ultimo è a tutti gli effetti autonomo ed ha agito nei limiti delle competenze ad esso conferite dalla Costituzione, le misure in questione non possono configurare ipotesi di aiuti di Stato.

(Marilena Gennusa)